



Lunedì 21/08/2023

Dal caso 'CR7' indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La recente Sentenza del 15_05_2023 n. 219 â€“ Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione_Collegio 2 Â ha respinto lâ€™appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che giÃ in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dellâ€™Irpef che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti dâ€™immagine per il periodo in cui il calciatore Â stato residente in Italia, beneficiando del regime dei â€œresidenti (noto anche come â€œregime dei Paperoniâ€) in base al quale i redditi prodotti allâ€™estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con unâ€™imposta annua di 100mila euro (lâ€™agevolazione puÃ² essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro). In particolare i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dellâ€™art. 23, comma 2, lett. c). Le attivitÃ si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dellâ€™immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e allâ€™assunzione dellâ€™obbligo di compiere attivitÃ personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilitÃ di tempo del contribuente (â€œattivitÃ esecutiveâ€). La sentenza ha invece confermato il principio difeso dallâ€™Agenzia Entrate secondo cui i proventi da diritti dâ€™immagine non possano essere considerati come prodotti allâ€™estero, perchÃ lâ€™â€œattivitÃ di gestione dellâ€™immagine pubblica del campione Â strettamente correlata proprio alla persona fisicaÂ e, dunque, Â«al suo luogo di residenzaÂ». Lâ€™immagine non costituisce il prodotto di unâ€™opera intellettuale, ma rappresenta una qualitÃ personale del soggetto interessato, inscindibile dalla sua persona.

I redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dellâ€™immagine devono quindi essere considerati come redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti nel Paese di residenza.

La sentenza, coerente con la prassi dellâ€™Amministrazione finanziaria, ha quindi ribadito che lâ€™esercizio abituale e professionale della gestione dellâ€™immagine rappresenti unâ€™attivitÃ di lavoro autonomo ai sensi dellâ€™art. 53, comma 1, del TUIR e non generi quindi proventi per diritti dâ€™autore (indicati alla lett. b) del comma 2 dellâ€™articolo 53 del TUIR). Ne deriva che ai proventi per diritti di immagine non possa essere applicata la tassazione forfettaria prevista dal comma 8, articolo 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di autore.

Le indicazioni fornite nel caso specifico sono di indubbia utilitÃ anche per la tassazione dei proventi (non occasionali) prodotti dai cosiddetti â€œInfluencerâ€ ovvero da personaggi popolari nei social network e in generale seguiti dai media, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico. La tassazione dei redditi degli influencer (cosÃ come quella di numerose nuove â€œprofessioni digitaliâ€) puÃ² risultare complessa e nascondere rischi ed insidie. Eâ€™ sempre utile, prima di iniziare una attivitÃ professionale in tale ambito, verificare il regime fiscale applicabile con il proprio Commercialista di fiducia.